ALLEGATO "B1"

COLTIVAZIONE CAVA DI INERTI SOPRAFALDA
IN LOCALITÀ "GUNIA BASSA"

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

Presentato per la fase di Valutazione *ex*. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE

PROPONENTE: Estrazione ghiaia s.n.c. di Falco Dario & C

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

PROVINCIA OSPITE-HOST PROVINCE torino 2006 TORINO

1

Ai fini della coltivazione determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.0

Prima del Rilascio dell'Autorizzazione il Comune di Villafranca dovrà verificare che gli atti di disponilità dei terreni ubicati in fascia A non precludano il recupero di tipo naturalistico e dovrà acquisire l'autorizzazione alla realizzazione del guado;

1.1

Prima dell'inzio della coltivazione dovrà essere realizzata la pista d'accesso all'area di cava ed il guado, previsti in progetto. Si ricorda che, ai fini della realizzazione del guado, è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica a norma del R.D. 523/1904 e relativa concessione;

1.2

L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei seguenti mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Villafranca P.te, richiesti dalla Ditta istante:
Foglio n.32 (pp.cc.): 53p, 88p, 90 , 91 , 94 , 95 , 80 , 81 , 84 , 85 , 89 , 93 ;
Foglio n. 34 (pp.cc.): 1 , 4 , 7, 10 , 11 , 13 , 14 , 2 , 16 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34 , 39 , 49 , 42 , 95 , 15 , 27p, 43p , 45p ;

1.3

Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;

1.4

La massima profondità degli scavi non sia spinta al di sotto della quota assoluta **di 245,70** m s.l.m, indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno **1 m** al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

1.5

La volumetria massima estratta non superi i **262.177 m^3;**

1.6

Il ciglio superiore degli scavi sia mantenuto ad una distanza non inferiore a **10 m** dalle vie non carrozzabili di uso pubblico;

1.7

Il temporaneo accantonamento del materiale estratto avvenga in cumuli disposti parallelamente alla direzione della corrente;

1.8

I lotti di scavo in coltivazione siano completamente recintati con rete metallica di altezza non inferiore a 2 m;

1.9

Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a **6** ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo; **entro 30 giorni** dall'autorizzazione dovrà

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

essere trasmessa al Servizio VIA della Provincia di Torino e all'Amministrazione Comunale, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni **caposaldo e di ogni piezometro**;

1.10
Le scarpate in fase di coltivazione abbiano inclinazione non superiore a 30 gradi sessagesimali;

In fase di recupero ambientale, al fine di garantirne la stabilità a tempo indeterminato ed assicurare il recupero ambientale, le scarpate dovranno essere profilate con inclinazione pari a 20 gradi sessagesimali secondo la geometria indicata in progetto;

1.11
La scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo devono procedere secondo i 3 lotti individuati in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire il recupero ambientale in corso d'opera, garantendo la realizzazione degli interventi previsti nei 3 step indicati. La coltivazione deve essere attuata procedendo con ribassi successivi, secondo le modalità indicate in progetto, nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;

1.12
Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto: canalette perimetrali, canalette interne e vasca di decantazione;

1.13
La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato, ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;

1.14
In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. 128/1959;

1.15
Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;

1.16
La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'**allegato "B2"** costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;

1.17
Sia approntato (art.15.2 punto 14 del DPAE) un progetto annuale «di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAE) «un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche», estese ad un adeguato tratto del Pellice anche nell'intorno dell'area di cava. I monitoraggi dovranno essere estesi anche all'alveo attivo del corso d'acqua, ed essere effettuati almeno dopo ogni evento di piena significativo superiore alla piena ordinaria.

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

1.18
Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio V.I.A della Provincia di Torino, entro il **31 marzo** di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, con indicazione del consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate l'anno precedente e da attuare nel corso dell'anno, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;

1.19
Ogni 2 anni dall'autorizzazione dovrà essere presentata copia di tre fotografie aeree in successione dell'area interessata dall'intervento estrattivo;

1.20
Sia condotta, nel corso della coltivazione, una campagna di rilievi fonometrici nell'area di cava e presso l'impianto di lavorazione, finalizzate alla verifica dei livelli sonori stimati. Si comiunica inoltre, che per le lavorazioni comportanti il superamento dei limiti acustici normativi, ma di durata limitata nel tempo, è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale di competenza un'autorizzazione temporanea al superamento dei valori limite d'immissione di rumore, così come previsto dall'art. 6 della L. 447/95.

1.21
Prima del rilascio dell'autorizzazione la ditta invii all'Amministrazione Provinciale, nell'ambito delle competenze del D.P.R. 128/1959, le certificazioni richieste dalle norme in merito alla sicurezza dell'impianto di trattamento e selezione del materiale.

1.22
Sarà cura del proponente assumere tutte le azioni amministrative affinchè anche a livello catastale l'area su cui viene effettuato il recupero naturalistico compresa nella fascia "A" del PAI sia considerata boscata.

2
Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

2.1
La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di **50 cm** non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;

2.2.
Nell' arco dei primi tre anni siano realizzati gli interventi nella "fascia di rispetto dalla strada interessata da un recupero di tipo naturalistico", come da progetto presentato;

2.3
Il terreno scoticato dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore ai 2 m e inerbito con miscuglio polifita a prevalenza di leguminose. Lo stesso dovrà essere poi progressivamente ridisteso non appena la coltivazione sarà terminata su ciascuna fascia ed erpicato a seguito di una concimazione con letame maturo o compost di qualità in misura di 50 q.li/ha. Il terreno, sia che si tratti di zona in fascia A, sia che si tratti delle scarpate che ancora della fascia di pertinenza della strada, andrà poi inerbito nella successiva stagione primaverile direttamente con un miscuglio polifita di specie erbacee autoctone

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

distinte tra leguminose (30% del totale) e graminacee (70% del totale), nelle misura di 50 kg di seme per ettaro, previa rullatura. Le specie andranno scelte in funzione delle loro caratteristiche pedoclimatiche e di longevità, mentre si ritiene superflua l'ipotesi di inerbimento con leguminose a fini di arricchimento di azoto nel terreno (sovescio) per le zone a recupero naturalistico.

2.4
Per quanto attiene le scarpate si ritiene che per una migliore armonizzazione nel paesaggio sia più opportuno creare macchie arboreo arbustive in luogo di filari.
Si suggerisce quindi di mettere a dimora macchie composte di specie arboree ed arbustive nelle zone di maggiore sviluppo delle scarpate e di realizzare macchie esclusivamente arbustive nelle zone di minore sviluppo. Le prime avranno una composizione tale per cui ogni due esemplari di specie arbustive ci sarà un esemplare di specie arborea. Per i sesti di impianto e le densità si rimanda alle integrazioni al progetto, così come previsto per la zona in fascia A.
Si ritiene viceversa che i filari o le siepi multistrato avrebbero migliore collocazione in adiacenza della strada e nella fascia di rispetto di questa pertanto si prescrive che in tale zona vengano messe a dimora siepi multistrato così come previstein progetto per le scarpate.

2.5
L'area compresa in Fascia A sia rinaturalizzata attraverso l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone e dove è prevista una rinaturalizzazione con macchie arboreo-arbustive si ritiene che sia opportuno prevedere una composizione tale per cui ogni due esemplari di specie arbustive ci sarà un esemplare di specie arborea, in luogo della proporzione 1:1 proposta.

2.6
La messa a dimora delle specie di cui sopra sarà da effettuare preferibilmente in epoca primaverile utilizzando soggetti per lo più coevi di altezza approssimativa di 1.20 m, in pane di terra e in buone condizioni fitosanitarie, da proteggersi con reti, preferibilmente in materiale biodegradabile, finalizzate ad evitare danni da parte della fauna selvatica.

2.7
Si provveda a sistemare le scarpate di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

2.8
I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le fasi previste in progetto e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione;

2.9
Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere ultimati tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

2.10
Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per **tre anni** dalla scadenza dell'autorizzazione;

2.11
Si fa presente che qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

2.12
La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti **1.16, 1.17, 1.18 e 1.19** costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;

2.13
In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa relativa al progetto di 9 anni (lotti 1, 2 e 3) sia fissato in **1.259.000 EURO;**

La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate ai punti **b1 e c2** delle prescrizioni generali;

PRESCRIZIONI GENERALI

a) Adempimenti prima dell'inizio e durante i lavori di coltivazione:

1) L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il ``Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un ``D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

2) L'imprenditore è tenuto a comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i.

3) Dovranno essere concordate con il Dipartimento ARPA territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle eventuali attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

4) Il Direttore dei lavori dovrà trasmettere al Dipartimento ARPA territorialmente competente una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nell'atto conclusivo del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

b) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

1) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

di cava da qualunque lato;

2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

c) la fidejussione dovrá contenere le seguenti specifiche:

1) l'estinzione della polizza fidejussoria sará possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrá avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
2) é esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
3) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidjussore deve rinunciare al benficio della preventiva escussione del debitore principale;
4) obbligo di pagamento delle somme entualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Societá esercente la cava, senza necessitá di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrá eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

d) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978:

1) nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data due anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

e) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

VIA VALEGGIO 5 - 10128 TORINO - TEL. 011 8613825 - FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it